

**Avv. Giuseppe Versace***Magistrature Superiori**Presidente dell'Associazione "Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale"**Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna - Tel. 051.374634 - Cell. 349.2207586**Pec: giuseppe.versace@pecstudio.it - Email: avv.versacegiuseppe@gmail.com***TRIBUNALE DI FERRARA****SEZIONE LAVORO****RICORSO EX ARTT. 700 E 669 QUATER C.P.C.****ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE****CON ISTANZA DI UDIENZA SCRITTA EX ART. 127 TER CPC - OPPURE  
COLLEGAMENTO DA REMOTO****CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

**(REINSERIMENTO/AGGIORNAMENTO IN GRADUATORIA PROVINCIALE  
PERMANENTE ATA 24 MESI A.S. 2025/2026, CON IL PROFILO DI ASSISTENTE  
TECNICO (AR02 - AR08), PER L'IMMISSIONE IN RUOLO E L'ACCANTONAMENTO DI  
UN POSTO IN PROVINCIA DI FERRARA)  
(MANCANZA REQUISITO DI CUI ALL'ART. 7 C.7.1. LETTERA B) D.M. 337/2025 DEL  
17.04.2025)**

Per il Signor **Mauro BARBANTI**, nato il 26.04.1958 a Ferrara ed ivi residente in Via Bologna n. 88 (C.F.: BRBMRA58D26D548R), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., dall'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 - P.e.c.: [giuseppe.versace@pecstudio.it](mailto:giuseppe.versace@pecstudio.it)

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 40123 Bologna, Via A. Testoni n. 6 - Pec: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

**E NEI CONFRONTI DI**

Tutto il Personale ATA, con il Profilo di Assistente Tecnico AR02 - AR08, delle Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi, per l'anno scolastico 2025/2026, della Provincia di Ferrara.

**IN PUNTO A:**

**REINSERIMENTO/AGGIORNAMENTO IN GRADUATORIA PROVINCIALE  
PERMANENTE ATA 24 MESI A.S. 2025/2026, CON IL PROFILO DI ASSISTENTE  
TECNICO (AR02 - AR08), PER L'IMMISSIONE IN RUOLO E L'ACCANTONAMENTO DI  
UN POSTO IN PROVINCIA DI FERRARA.**





**PREMESSO CHE**

1. Il Signor Mauro Barbanti è in servizio a tempo indeterminato presso il Liceo Classico Statale "L. Ariosto" di Ferrara, come personale A.T.A., con il profilo di Collaboratore Scolastico, e continuerà a rimanere in servizio con lo stesso profilo fino al compimento del 70<sup>o</sup> anno di età (doc. 1. Decreto n. 7050 del 16.05.2025 – Liceo Classico L. Ariosto di Ferrara).
2. In data 17.04.2025, con decreto 337, il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, pubblicava il Bando Concorsi per titoli per l'Accesso al Profilo Professionale di Assistente Tecnico – Area degli Assistenti del Personale Amministrativo, delle Istruzioni educative e delle scuole statali (doc. 2. Bando).
3. Il ricorrente, in data 19.05.2025 – prot. 15786549, presentava regolare domanda di aggiornamento della Graduatoria Provinciale Permanente ATA 24 Mesi, per la Provincia di Ferrara, per l'anno scolastico 2025/2026, con il profilo di Assistente Tecnico (AR02 – AR08), con punti 35,95 (doc. 3. Domanda Graduatoria Provinciale Permanente ATA 24 Mesi), inoltre il signor Barbanti, inviava anche la domanda cartacea della sopra citata domanda (doc. 4. Domanda (cartacea) Graduatoria Provinciale Permanente ATA 24 Mesi).
4. Il Signor Barbanti, in data 15.07.2025, presentava richiesta di estratto contributivo all'INPS al fine di verificare i propri anni lavorativi coperti dai contributi previdenziali, dal quale si evinceva che mancavano pochi mesi di lavoro per raggiungere il limite minimo (20 anni) per poter andare in pensione (doc. 5. Estratto contributivo INPS).
5. Ai sensi dell'art. 509, comma 3 del D.Lgs 297/1994, infatti: ***“Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”***, limite da adeguarsi all'aspettativa di vita.
6. Con siffatta anzianità (come si evince dall'estratto contributivo INPS), una proroga del servizio fino a 70 anni di età consentirebbe al ricorrente di conseguire una anzianità contributiva di anni 20 entro la data del 15.11.2025.
7. Tuttavia l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito territoriale di Ferrara, con decreto n. 6475 del 15.07.2025 – ha respinto la domanda presentata dal signor Mauro Barbanti, con la seguente motivazione: *“l'inammissibilità della domanda di inserimento in quanto priva del requisito di cui all'art. 7 “Requisiti generali di ammissione” - comma 7.1 lettera b) - “età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio” - così come previsto all'art. 1 comma 162 Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025).* (doc. 6. decreto n. 6475 del 15.07.2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito territoriale di Ferrara).
8. Il ricorrente in data 7.8.2025, effettuava reclamo, avverso al decreto n. 6475 del 15.07.2025, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito territoriale di Ferrara, che aveva decretato l'esclusione della graduatorie sopra citate. (doc. 7. Reclamo).
9. In data 7.8.2025, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito territoriale di Ferrara, con decreto n. 7238, pubblicava in via definitiva le graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs n. 297/94 valide per l'anno scolastico 2025/2026, relativamente ai profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,





Collaboratore Scolastico ed Operatore dei servizi agrari (doc. 8. Decreto n. 7238 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito territoriale di Ferrara).

**9.** *Rebus sic stantibus*, il ricorrente resterà escluso dalle Graduatoria Provinciale Permanente ATA 24 Mesi, per la Provincia di Ferrara, per l'anno scolastico 2025/2026, con il profilo di Assistente Tecnico (AR02 – AR08), a decorrere dal 1 settembre 2025 con la conseguenza che a decorrere da tale ultima data costui non potrà percepire alcunché, quantomeno fino al compimento dei 70, sebbene lo stesso abbia tutti i requisiti richiesti dal Bando di concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, graduatorie per l'anno scolastico 2025/2026 relativi al sopra citato profilo professionale per la provincia di Ferrara.

**10.** Il collocamento a riposo d'ufficio del ricorrente a decorrere dal 1 settembre 2025 è ingiusto e merita di essere annullato per i motivi che si vanno appresso ad illustrare.

Per tale motivo il ricorrente è costretto ad adire in via d'urgenza codesto Tribunale per le seguenti ragioni di

## DIRITTO

### SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Il caso di specie integra una fattispecie di **pensionamento forzoso** del lavoratore (con atto amministrativo della P.A.) su cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Come più volte ribadito, la Corte dei Conti ha sì il potere dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego, inerenti lo status del dipendente ed il suo trattamento economico, onde stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, ma nel farlo non potrebbe decidere, neppure in via incidentale, sulla legittimità di detti atti, trattandosi di questione pregiudiziale che è devoluta alla giurisdizione del giudice del lavoro ove gli atti medesimi siano ancora impugnabili (cfr. Cassazione Sez. Un. Civili, 07 agosto 2009, n. 18076 Pres. Senese-Est. Toffoli e Cassazione Sez. Un., 8 aprile 2010 n. 8317; v. anche Corte dei Conti sent. n.253/2006 nella quale si legge: “...nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti il giudice non può sindacare la legittimità dei provvedimenti di status, ma deve limitare la propria cognizione alla valutazione degli effetti che gli stessi hanno sulla determinazione della misura del trattamento pensionistico. Inoltre, secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni riunite della Corte dei conti espresso con le decisioni n.101/C del 14 settembre 1994 e 26/QM del 7 dicembre 1999, nelle controversie relative all'an ed al quantum del diritto a pensione non è consentito al giudice pensionistico statuire neppure incidenter tantum sulla legittimità dell'atto di collocamento a riposo e, quindi, sugli eventuali ulteriori atti che intervengano sull'atto presupposto ove esistente, né (ed in ciò la risposta alla seconda ipotesi sopra formulata) disapplicare questi ultimi per assunta illegittimità).

**Neppure rientra nei poteri della Corte dei conti in funzione di giudice pensionistico far discendere dai provvedimenti amministrativi adottati, e non impugnati dinanzi al giudice del rapporto di lavoro, conseguenze ulteriori, anche se le stesse riverberano i propri effetti sul trattamento pensionistico corrisposto o da corrispondere.**

Da tanto consegue che, anche avoler ammettere la illegittimità del provvedimento amministrativo di decadenza, data le presunta illegittimità non può scaturire la pronuncia giudiziale di modifica dell'atto di collocazione a riposo, né lo stesso può essere disapplicato





quale titolo del collocamento in quiescenza...” Ed ancora v. Corte dei Conti – Sez. Riunite– 17 maggio 2000, sent. n. 6/2000/QM Pres. F. Castiglione Morelli–Est. Pelino Santoro secondo la quale la linea di demarcazione della giurisdizione pensionistica rispetto a quella del giudice amministrativo (al tempo competente per le cause di pubblico impiego ndr) si rinviene nella circostanza che la seconda si presenta come una giurisdizione di impugnazione di atti e la prima, invece, come una giurisdizione che, senza essere limitata da decadenze e/o prescrizioni, ha ad oggetto, più che l'atto, il rapporto pensionistico, il quale però è spesso dimensionato, nella decorrenza, misura, entità dei servizi e montante contributivo, **da atti rientranti nella funzione giudiziale esclusiva dell'altro giudice.**

Sulla base della predetta impostazione la giurisprudenza amministrativa, conformemente alle linee ripartitori e poste dalla Cassazione, riconosce la giurisdizione della Corte dei Conti al sorgere, al modificarsi o all'estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, con esclusione di ogni questione connessa al rapporto di impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi, ovvero la maggiore o minore durata del servizio o acagione di interventi provvedimenti disciplinari, nonché per le controversie sui ritardi nell'accettazione delle dimissioni.

Si ribadisce quindi che qualora si controverta sull'inadempimento della pubblica Amministrazione relativamente ad un obbligo scaturente direttamente da leggi o regolamenti –come nel caso di specie quello avente ad oggetto la proroga biennale del servizio a domanda –la causa deve essere devoluta alla cognizione del giudice cui spetta la giurisdizione sul rapporto.

D'altro canto unica effettiva tutela avverso gli atti dell'amministrazione scolastica che erroneamente ha collocato a riposo l'odierno ricorrente a decorrere dall'a.s.2025/2026 sul presupposto apodittico ed erroneo secondo cui egli non avesse i requisiti per il trattenimento in servizio è quella offerta dal giudice ordinario e non già da quello contabile che mai e poi mai potrebbe annullare e/o disapplicare un provvedimento della P.A.–come quello adottato nei confronti del lavoratore–che dovesse rilevarsi illegittimo ad un più attento esame (in quel caso solo incidentale).

Sulla scorta di argomentazioni simili a quelle testé esposte numerosi Tribunali italiani hanno sin ora ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, rispetto a procedimenti aventi ad oggetto la problematica della riforma pensionistica rispetto al personale scuola (v. in proposito recenti ordinanze cautelari emesse dai **Tribunali di Roma, ord. Coll. 4.2.2013 (Giudice Rel. Dott. Pacia); Tribunale di Oristano (ord.2.8.2012); Tribunale di Venezia (ord.20.8.2012); Tribunale di Siena (ord.17.8.2012); Tribunale di Brindisi, sent. n. 1969/2011; Tribunale di Benevento ord. Collegiale (Rel. Claudia Chiariotti) n.31/2012; Tribunale di Firenze ord. (est. Bazzoffi) del 8.12.2009; Tribunale di Arezzo, ord. n. 605 del 2011; Tribunale di Pistoia, ord. del 9.05.2011 Tribunale di Livorno sent. n. 814 del 2011 Tribunale di Brindisi sent. n. 1969 del 2011; Consiglio di Stato sez. IV, 04/09/2013, n.4453; T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 15/02/2016, n. 475; Tribunale di Palmi, sentenza n. 79/2022).**

In particolare il **Tribunale di Siena**, nel rimettere innanzi alla Corte Costituzionale la questione relativa alle modalità di applicazione della riforma pensionistica cd Fornero rispetto al mondo della scuola–art. 24 del decreto-legge 201/2011 perché configgente con gli artt. 2 e 38, 3, 97, 11 e 117 della Cost. e con l'art.6, paragrafo 1, della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali –ha ravvisato la propria giurisdizione sul presupposto persuasivo ed esente da vizi logici secondo il quale **“..l'accertamento della data di cessazione del rapporto, momento certo non secondario, è questione che investe in via principale il rapporto, avente natura pregiudiziale rispetto al diritto alla pensione e sistematicamente devoluta in linea**





**di principio, nei limiti del d.lgs.2011/n.165, art.63, al giudice ordinario, ex art. 25 co.1 Cost. né potendo configurarsi il provvedimento chiesto al giudice ordinario, ancorché di natura costitutiva, quale “sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo” (r.d.1934/n.1214, artt.13, 62, 63 co.3) influenzando altresì la cognizione non unicamente sul diritto al trattamento pensionistico e alla sua entità, alla prestazione pensionistica e alla sua misura, ma direttamente e neppure di riflesso sul rapporto di pubblico impiego in corso o pregresso (Cass. SU 2012/n.10131) escludendo si inoltre che rientri tra i poteri del giudice contabile emettere pronunce a carattere caducatorio o annullatorio (Cass.SU,2011/n.22730).**

Appartengono quindi alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie aventi ad oggetto la determinazione nell'an e nel quantum (diritto, misura o decorrenza) della pensione senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro, senza cioè che la decisione possa avere incidenza sull'ormai cessato rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, in relazione ai quali l'esame del giudice contabile si svolge esclusivamente per valutarne gli effetti ai fini della riliquidazione della pensione.

Non vi è alcun ragionevole dubbio, quindi, sul fatto che sussista giurisdizione della magistratura ordinaria in tema di pensionamento forzoso nel pubblico impiego, trattandosi di provvedimento – quello che ha collocato d'ufficio il ricorrente a riposo-dimicro-organizzazione che incide direttamente sul rapporto di lavoro determinandone la cessazione al pari di un qualsiasi licenziamento.

#### **SULLA COMPETENZA TERRITORIALE**

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la sede di titolarità dell'odierno ricorrente è presso il Liceo Classico Statale “L. Ariosto” di Ferrara.

**L'articolo 413 comma 5 c.p.c.**, individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: “il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello, cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma “stabilmente ed organicamente assegnato” (**Tribunale di Agrigento ordinanza 27.09.2006 – Trib. di Roma 11.12.2003, Trib. di Firenze 20.3.2001**).

La giurisprudenza della **Suprema Corte (ex plurimis Cassazione 22.02.2010 n. 4172)** è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il **Tribunale di Ferrara**, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, cioè quando il ricorrente presta servizio presso il Liceo Classico Statale “L. Ariosto” di Ferrara, il cui circondario ricade sotto la competenza territoriale del **Tribunale di Ferrara**.

#### **SUL FUMUS BONI IURIS**

#### **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 509 DEL D. LGS.16.4.1994, N. 297**

Anzitutto una breve premessa: con particolare riferimento ai limiti massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni, la nuova normativa pensionistica per la pensione di vecchiaia è contenuta nell'art. 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011.





Per il personale della scuola che non abbia maturato i requisiti pensionistici entro il 31.12.2011 secondo la previgente normativa – e che quindi maturerà i requisiti per il pensionamento a decorrere dall'a.s. 2025/2026 (1° settembre 2025 – 31 agosto 2026), le regole per il pensionamento sono state modificate ed attualmente si può andare in pensione con i seguenti requisiti:

-per raggiungere la pensione l'età è di **67 anni**, sia per gli uomini che per le donne, con almeno **20 anni di anzianità contributiva**.

- per avere la pensione anticipata, si dovrà attendere il compimento di **41 anni e dieci mesi** di anzianità contributiva per le donne, e **42 anni e 10 mesi** per gli uomini.

**La suddetta riforma, però, non ha in alcun modo toccato la disciplina delle proroghe per il conseguimento della pensione minima, di cui all'art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94.**

Detta disposizione – quindi – è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del comma 5 dell'art. 2 del D.L. 101/2013, che testualmente recita: “5. *L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, **A QUALSIASI TITOLO**, i requisiti per il diritto a pensione”.*

In specifico riferimento a dette disposizioni vi è – poi - la decisione **1949/2019 del TAR Lazio** che motiva nei seguenti termini:

*“E' pacifico che il personale scolastico di ruolo, così come tutto il personale alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, possa essere trattenuto in servizio oltre il limite di età, normativamente previsti, laddove il dipendente non abbia raggiunto il requisito contributivo minimo per l'accesso al trattamento pensionistico.*

*L'art. 2, co. 5, D.L. n. 101/2013 stabilisce espressamente che il rapporto di pubblico impiego non può cessare se il lavoratore non abbia ancora maturato i requisiti previsti dalla cd. riforma Fornero per avere diritto alla pensione come pubblico dipendente.*

*Dal combinato disposto dell'art. 2, co. 5, del D.L. n. 101/2013 (conv. l. 30.10.2013, n. 101) e dell'art. 24, co. 4, D.L. n. 201/2011 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214), appare quindi logico inferire, sulla base di un criterio di interpretazione logica e sistematica, che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio, può essere superato, per permettere il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, e che solo dopo aver raggiunto tale condizione, l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego ove il lavoratore abbia conseguito i requisiti per il diritto a pensione.*

Il dipendente pubblico (pur avendo raggiunto il limite ordinamentale) può dunque proseguire in servizio atteso che tale prolungamento serve a “consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione”, da intendere come trattamento pensionistico che trova titolo nel rapporto di pubblico impiego di cui si tratta di stabilire la prosecuzione.”





Nello specifico, per i docenti il D. Lgs. 274/94 - Testo Unico in materia di istruzione, prevede, all'art. 509 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per "(...) 3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età. (...)” ed all'Art. 517 – Applicabilità 1. “Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado (...). Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo e personale ATA, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.”

In seguito all'entrata in vigore della L. 114/2014, che ha abolito il trattenimento in servizio nel pubblico impiego, con circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2015 è stato precisato che:

*“come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita).”*

La suindicata circolare di chiarimenti/interpretazione si è resa necessaria in ossequio ai principi sanciti dalla **Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 33/2013, che ha affermato:

*“in ordine alla tutela del conseguimento del minimo pensionistico, l'orientamento di questa Corte è costante. Il problema di tale tutela è strettamente connesso a quello dei limiti di età; la previsione di questi ultimi è rimessa «al legislatore nella sua più ampia discrezionalità» (sentenza n. 195 del 2000) e quest'ultima può incontrare vincoli sotto il profilo costituzionale - solo in relazione all'obiettivo di conseguire il minimo della pensione attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico. Nella giurisprudenza di questa Corte è dunque ferma la distinzione tra la tutela della pensione minima e l'intangibile discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali e nella variazione dei trattamenti in relazione alle diverse figure professionali interessate. Mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il raggiungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori (ex plurimis sentenza n. 227 del 1997).*

Con D.M. 727/2018 il Ministero dell'istruzione, dunque, “vista la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione”, ha regolamentato i trattenimenti in servizio stabilendo all'Art. 1 che: “1. È fissato al (...) il I termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal settembre 2019.” E', dunque, pacifico che il personale docente e A.T.A. della scuola, con contratto a tempo indeterminato, può essere trattenuto in servizio sino al raggiungimento del minimo contributivo e non oltre il raggiungimento del 70° anno di età.

Pertanto, la deroga del limite dell'età per il collocamento a riposo non è operata dal MIUR nei soli confronti del personale precario, docente e A.T.A..

Altrettanto pacifico è che le graduatorie permanenti sono disciplinate dall'Art. 554 – D. Lgs. 297/94 che prevede: “1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione. 2. (...) 3.





(...) 4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni. (...)

7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso. 8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.”

oooOOOooo

**Come premesso in fatto, il ricorrente alla data del 31 agosto 2025 non possiede i requisiti per il raggiungimento della pensione minima di vecchiaia, potendo far valere a quella data una anzianità contributiva complessivamente quantificabile in oltre 19 anni.**

Tuttavia permanendo in graduatoria ed avendo la possibilità grazie al punteggio maturato di poter ottenere incarichi di supplenza, potrebbe conseguire i requisiti per la pensione alla data del 15.11.2025 (con 20 anni di contribuzione utile).

Ciò detto, la collocazione a riposo d'ufficio della ricorrente per limiti di età, disposta dal dirigente Edoardo Soverini dell'Ambito Territoriale di Ferrara, nonostante la richiesta di proroga per il raggiungimento della pensione minima, risulta anzitutto illegittima perché contrastante **con l'art. 509 del D. Lgs 16.4.1994, n. 297.** Quest'ultimo articolo (il cui comma 3 recita: **Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età' (oggi 67), non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età'**) è inserito nel Titolo relativo al personale docente, ma non essendovi altra e/o diversa disciplina per il personale A.T.A. -che fa parte della scuola al pari di quello docente -la richiamata normativa si applica **pacificamente** anche per detto personale. Orbene, dal combinato disposto delle norme richiamate si evince chiaramente la sussistenza di un diritto al mantenimento in servizio fino al 70mo anno di età per il personale della scuola ai fini del conseguimento della pensione minima.

Tale tesi risulta innanzitutto in contrasto con quanto previsto dall'art. 517 del medesimo decreto, il quale termina con una clausola aperta di equiparazione del personale di ruolo con quello a tempo determinato, salva diversa previsione.

Ebbene, nel caso di specie, non si rinviene nell'art. 509 alcuna disciplina contraria all'estensibilità dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età per il raggiungimento del minimo contributivo anche al personale precario.

Oltre alla lettura combinata delle due disposizioni sopra richiamate, nello stesso senso verte anche il principio di non discriminazione consacrato nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in virtù del quale “*per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*”, adottato al precipuo fine di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto





del principio di non discriminazione e di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

La Corte Europea ha specificato, in più ordinanze, come per ragioni oggettive debbano ritenersi quelle circostanze che possano risultare esclusivamente dalla particolare natura delle funzioni per cui è concluso un contratto a termine, dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.

Per tali motivi il giudice comunitario ha ritenuto come non possano considerarsi ragioni oggettive atte a giustificare una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ad esempio, le sole previsioni contenute in una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato (sentenza Del Cerro Alonso, punto 57).

Nondimeno, la Corte di Giustizia, con Ordinanza 7 marzo 2013 in causa n. C-393/11, pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti stabilizzati dall'art. 75 del D.L. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento devono consistere in *“elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, o sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o eventualmente dal perseguimento di una legittima finalità politica sociale.”*

Non sussistendo in materia criteri oggettivi che giustifichino la disparità di trattamento, è assolutamente prevalente il diritto alla pensione.

Il diritto alla pensione minima è tutelato anche costituzionalmente conformemente all'art. 38 comma 2 della Costituzione secondo cui *“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”* (cfr. Corte Cost. n. 33 del 2013).

Se per il personale scolastico a tempo indeterminato tale diritto è garantito dall'art. 509, comma 3, del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico della Scuola ), con il trattenimento in servizio oltre il predetto limite di età (67 anni) al fine del raggiungimento del numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione e fino al conseguimento di tale anzianità minima, comunque non oltre il settantesimo anno di età, a maggior ragione tale diritto deve essere garantito al personale che, in quanto precario, versa già in una situazione di svantaggio.

Del resto, l'opportunità del trattenimento in servizio oltre il predetto limite di età, espressamente previsto per il personale di ruolo, deve a maggior ragione valere, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento, per il mantenimento della mera iscrizione nelle graduatorie del personale precario, proprio in ragione del fatto che si tratta di una situazione di precarietà in una fase della vita dell'iscritto in cui la collocazione in altri ambiti lavorativi risulta preclusa, impedendo quindi al lavoratore precario il raggiungimento del bene costituzionalmente protetto quale quello del diritto alla pensione al minimo.





Per tutte le suddette ragioni, la tesi avanzata dall'Ufficio Scolastico Regionale, secondo cui l'art. 509, comma 3, D. Lgs. 297/1994, disciplina il trattenimento in servizio del solo personale di ruolo della scuola, **deve ritenersi superata dall'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 509, comma 3. D. Lgs. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), in combinato disposto con l'art. 517 del medesimo decreto, fatta propria dalla giurisprudenza, al momento dominante sul tema (ex plurimis Tribunale di Cassino, sentenza del 4.11.2020; Tribunale Palmi, sez. lavoro, Sent. n. 79/2022; Tribunale Frosinone sez. lav., 18/10/2022, n.1022; Tribunale Venezia sez. lav., 05/04/2023, n.242).**

Ci sono decisioni sull'argomento anche del **Tribunale di Benevento**, si tratta dell'**ordinanza del 12.09.2019**, resa nel **procedimento cautelare RGAC 4241/2019, e dell'ordinanza 7753/2021**. Del primo provvedimento non si è reperita la copia, ma dal decreto dell'USP BN reso in ottemperanza (che si deposita all.11) si ricava che il Tribunale disponeva l'inclusione del soggetto ultrasessantasettenne nella graduatoria permanente della Provincia di Benevento. Nel secondo provvedimento che si versa in atti in copia) – poi – il riconoscimento del diritto avviene in favore di soggetto che non avrebbe maturato i venti anni di contributi pur lavorando fino ai settant'anni. Il Tribunale ha – giustamente – ritenuto ugualmente meritevole di tutela il diritto del lavoratore a restare in servizio fino al raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia contributiva. Sulla fattispecie del diritto dei precari a proseguire il rapporto fino ai settanta anni vi sono numerose decisioni rese su tutto il territorio nazionale.

La **sentenza n. 213/2019 pubblicata il 02.07.2019 del Tribunale di Avezzano** (che si deposita), che ha accertato il diritto del lavoratore ad essere inserito nelle graduatorie provinciali sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, e che era stato cancellato a seguito del compimento dei 67 anni.

Il sito Sidels (Società italiana diritto e legislazione scolastica) segnala recente **Tribunale di Palmi Sezione Lavoro, Ordinanza del 06 gennaio 2021 n.37**, laddove una collaboratrice scolastica precaria si rivolgeva al Giudice del Lavoro a causa dell'esclusione dalle graduatorie a causa del raggiungimento del 67esimo anno di età.

Il Giudice palmese ritiene applicabile anche al personale precario la deroga al principio dell'obbligatorietà del collocamento a riposo al raggiungimento del limite ordinamentale di età di cui al predetto art. 509, stabilendo che il personale che al compimento dell'età per il collocamento obbligatorio a riposo non abbia ancora maturato il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, *“può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”*. Sul sito “La nuova Calabria” si rinviene decisione del Tribunale di Catanzaro del 15/05/2020 n.2074/2020 di accoglimento totale con la quale ha ordinato al M.I.U.R. di reinserire la sig.ra G.R. nelle graduatorie permanenti ad esaurimento del personale A.T.A. della Provincia di Catanzaro, sino al compimento del 70esimo anno di età, per permettere a quest'ultima di raggiungere i requisiti minimi pensionistici.

Ne deriva che il personale assunto a tempo determinato non vanterà propriamente un diritto al trattenimento in servizio, mancando *ab origine* un rapporto lavorativo già in essere da poter proseguire, ma quanto meno il diritto al mantenimento nelle graduatorie utili alla chiamata in servizio per gli anni a venire mediante i concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico.

Innanzitutto, *ivi* si rammenta che l'art. 3, comma 6, della L. 127/1997 ha abolito i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, disponendo che “la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età”, sebbene





faccia salve le “deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”.

L'esclusione fondata sul requisito anagrafico, infatti, importa una disparità di trattamento che, ove non giustificata dalla natura dell'attività lavorativa, in cui il requisito risulti essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero dal contesto lavorativo, purché la finalità perseguita sia legittima ed il requisito risulti proporzionato, si traduce in una ingiustificata discriminazione contraria all'art. 21 della Carta di Nizza, all'art. 10 TFUE e alla Direttiva 2000/78/CE attuata dal d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

Dalla disamina congiunta delle norme *ut supra* citate, il principio di non discriminazione in base all'età è da considerarsi un principio generale dell'ordinamento euro-unitario, che tollera deroghe in presenza di condizioni restrittive che ineriscono alle funzioni da svolgere.

Ebbene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) inquadrato in Area A, svolge, da CCNL, le seguenti mansioni: è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale”.

Si tratta evidentemente di mansioni non operative, per lo svolgimento delle quali non appare né giustificato né proporzionato l'imposizione di un limite di età (si veda sentenze Grande Sezione 15 novembre 2016 C-258/2015 Sorondo; sez. II 13 novembre 2014 C-416/2013 Perez e Grande Sezione 12 gennaio 2010 C-229/2008 Wolf).

Pertanto, l'esclusione del sig. Barbanti dalle graduatorie permanenti del personale ATA è illegittima perché in contrasto con le norme di rango superiore (di legge e costituzionali) che garantiscono il diritto alla pensione al minimo (**Tribunale Frosinone sez. lav., 18/10/2022, n.1022**) e del pari illegittima è la predetta previsione regolamentare in riferimento alla eventuale esclusione di coloro che, alla data del raggiungimento del limite di età predetto, non abbiano ancora raggiunto l'anzianità contributiva per la pensione minima, fermo restando il limite massimo dei 70 anni di età, sicché il bando va quindi disapplicato.

**Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, che ha compiuto 67 anni il 26 aprile 2025, alla data di esclusione dalla graduatoria non ha ancora maturato il minimo contributivo per la pensione di vecchiaia. Il periodo contributivo già in possesso della ricorrente, unito al periodo di ulteriore servizio nelle fila della P.A. ottenuto attraverso l'inserimento nella graduatoria e la permanenza sino al compimento del 70° anno di età, le consentirebbe di incrementare la propria anzianità contributiva sino al raggiungimento del minimo di 20 anni di contribuzione utile alla pensione di vecchiaia.**

Si evince, allora, che, qualora il ricorrente non fosse stato illegittimamente escluso dalle graduatorie permanenti per il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, avrebbe vantato un punteggio utile di 35,95 il che, visti i punteggi degli anni precedenti, gli permetterebbe di concorrere per l'immissione in ruolo per il profilo di A.T., o quantomeno gli garantirebbe ragionevolmente la chiamata per supplenze a tempo determinato anche per l'anno a venire (anno 2025/2026) e prevedibilmente, visto l'aumentare del punteggio in misura proporzionale agli anni di servizio prestati, anche per gli anni successivi fino al limite massimo del 70°anno di età.





**SUL PERICULUM IN MORA**

Alla luce di quanto sopra esposto non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del *fumus boni iuris*.

Dall'erronea collocazione a riposo del ricorrente derivano per lo stesso danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso; ciò emerge, *ictu oculi*, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto, l'ingiusto allontanamento dal lavoro, ipotesi quest'ultima che porterebbe conseguenze drammatiche sotto il profilo economico e pensionistico, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

L'urgenza della sospensione dei provvedimenti avversati con il presente ricorso discende, quindi, dalla rilevanza del mantenimento in servizio del ricorrente nell'organico della scuola, ai fini delle future opportunità di guadagno del ricorrente e della maturazione dei requisiti pensionistici nonché dalla consapevolezza che tale interesse non potrebbe trovare adeguata tutela se non previa sospensione dei provvedimenti avversati.

E' evidente infatti che al momento della proposizione del presente ricorso cautelare l'avvio dell'annoscolastico 2025/2026 è imminente, quantomeno lo è la predisposizione delle graduatorie ai fini della convocazione, e per tanto solo una pronuncia cautelare potrebbe sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e rendere quindi risposta celere e congrua alla domanda di giustizia proposta dal ricorrente per il mantenimento in graduatoria.

**RICHIESTA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669-SEXIES C.P.C.**

È necessario che, nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, sia concessa una tutela cautelare provvisoria ex art. 669-sexies c.p.c., in considerazione della posizione già occupata in graduatoria

oooOOOooo

Il ricorrente, come rappresentato e difeso nel riportarsi letteralmente ed integralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto ex artt. 700 e 669 quater c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola ex artt. 2709 e 2719 c.c. e riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede, con il presente ricorso

**CHIEDE**

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, voglia accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI****IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE**

*Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora* a) ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.,





**DISPORRE** la **IMMEDIATA SOSPENSIONE** e **DISAPPLICAZIONE** di tutti gli atti amministrativi presupposti, connessi e /o conseguenti, **ACCERTARE** e **DICHIARARE** – per i motivi esposti in fatto e in diritto – l'**ILLEGITTIMITA'** e/o la **NULLITA'** e/o l'**INEFFICACIA** del decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Ferrara decreto 6184 del'8.7.2025 con il quale il ricorrente **Mauro Barbanti** è stato escluso dalle graduatorie permanenti del personale ATA per la provincia di Ferrara, con il Profilo di Assistente Tecnico (AR02 – AR08), per limiti di età a decorrere dal 1 settembre 2025.

**ANNULLARE** e/o **DISAPPLICARE**, per quanto necessario, ogni altro atto preordinato e/o connesso e/o conseguente, anche se non noto al ricorrente.

**CONDANNARE** l'amministrazione a **DISPORRE** il **MANTENIMENTO** e/o **REINSERIMENTO** del ricorrente nelle graduatorie permanenti del personale ATA per la provincia di Ferrara, con il Profilo di Assistente Tecnico (AR02 – AR08), sino al compimento dei 70 anni di età ex art. 509 co. 3 del D. Lgs 297/1994;

**CONDANNARE** l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico del ricorrente per l'a.s. 2025/2026, presso una sede scolastica a Ferrara o presso la Provincia di Ferrara, in subordine accantonare e/o congelare un posto, che a breve l'amministrazione scolastica, assegnerà con il profilo di Assistente Tecnico (AR02 – AR08), in una sede di Ferrara o presso la Provincia di Ferrara.

**ADOTTARE**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è di valore indeterminabile e che pertanto il contributo unificato, trattandosi di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, è pari ad € 259,00.

### IN VIA ISTRUTTORIA

1. Si chiede fin d'ora invitarsi l'amministrazione scolastica convenuta a **PRODURRE** in giudizio il fascicolo personale della ricorrente.
2. Si chiede disporsi ai fini dell'**ACQUISIZIONE** al presente giudizio di prospetto pensionistico INPDAP relativo alla posizione del ricorrente.
3. si chiede disporsi CTU contabile per determinare l'esatta posizione pensionistica del ricorrente.
4. Si chiede **DISPORRE** per la chiamata in causa degli eventuali controinteressati mediante notifica per pubblici proclami e nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c..

Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù della condotta processuale di controparte.

### SI PRODUCE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. Decreto n. 7050 del 16.05.2025 – Liceo Classico L. Ariosto di Ferrara.
2. Bando.
3. Domanda Graduatoria Provinciale Permanente ATA 24 Mesi.
4. Domanda (cartacea)





Graduatoria Provinciale Permanente ATA 24 Mesi. **5.** Estratto contributivo INPS. 6. decreto n. 6475 del 15.07.2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito territoriale di Ferrara. **7.** Reclamo. **8.** Decreto n. 7238 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito territoriale di Ferrara.

Bologna / Ferrara, 17.08.2025

Avv. Giuseppe Versace

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna, in qualità di Procuratore del **Signor Mauro Barbanti**, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, coincidente con il Personale ATA, con il Profilo di Assistente Tecnico AR02 – AR08, delle Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi, per l'anno scolastico 2025/2026, della Provincia di Ferrara, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;  
considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza),

**FORMULA ESPRESSA ISTANZA**

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

**VOGLIA**

autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti del Personale ATA, con il Profilo di Assistente Tecnico AR02 – AR08, delle Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi, per l'anno scolastico 2025/2026, della Provincia di Ferrara, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome del ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute; c) indicazione dei controinteressati individuati come Personale ATA, con il Profilo di Assistente Tecnico AR02 – AR08, delle Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi, per l'anno scolastico 2025/2026, della Provincia di Ferrara (con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza); d) Estratto del ricorso, e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Bologna / Ferrara, 17.08.2025

Avv. Giuseppe Versace

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Versace (C.F.: VRSGPP70A02A065C)

ATTESTA ai sensi di legge che la presente copia informatica contenente  
il presente atto è conforme all'originale cartacea da cui è estratta.

Bologna, 21.08.2025

Avv. Giuseppe Versace

